



**ISTITUTO COMPrensIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA**  
Via G. Marconi snc – 03039 SORA (FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447  
- C.F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8  
P.E.C.: [fric850006@pec.istruzione.it](mailto:fric850006@pec.istruzione.it); email: [fric850006@istruzione.it](mailto:fric850006@istruzione.it); Sito  
web: [www.ic2sora.gov.it](http://www.ic2sora.gov.it)

VEDI DATA E PROTOCOLLO

**AL PERSONALE SCOLASTICO  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AL DSGA  
AGLI ATTI SCUOLA  
ALL’ALBO**

**OGGETTO: Aggiornamento procedura Gestione degli studenti positivi e tracciamento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il rientro in presenza degli alunni a partire dal 17 gennaio

VISTO il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, consultabile e scaricabile all'indirizzo web <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>.

VISTE le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022

VISTA la Nota congiunta MIUR – Ministero della salute del 8.1.2022 prot.11 scaricabile all'indirizzo WEB <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-gestione-dei-casi-di-positivita-inviata-la-nota-operativa-per-l-applicazione-del-decreto-legge-approvato-il-5-gennaio>

VISTA la sintesi delle nuove misure per la gestione dei casi di positività è consultabile sul sito del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo WEB <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza>

VISTA la nota MIUR prot.14 del 10.1.22

VISTA l'abilitazione dell'IC al trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado interessati dall'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”: l'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile in allegato (ALLEGATO\_B)

VISTO l'andamento della pandemia

VISTO il protocollo di gestione dell'emergenza vigente e pubblicato all'Albo

CONSIDERATO l'andamento dei contagi ed il numero degli studenti/docenti/ata positivi già accertati

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».

RITENUTO importante riassumere all'utenza ed al personale le nuove procedure in attesa di protocolli ASL Frosinone/Sora condivisi e certi

**COMUNICA**

le disposizioni previste dalla Nota congiunta MI e MS prot. 11 del 8 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”, che si richiamano di seguito:

## **1. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI - INFANZIA**

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- ✓ attività didattica: sospesa per 10 giorni
- ✓ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo (atto ASL).
- ✓ Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

## **2. SCUOLA PRIMARIA**

### **2.1 Un caso di positività tra gli alunni della classe scuola primaria**

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Il pasto/merenda dovrà essere consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri e/o fuori negli spazi esterni. Casi particolari per la refezione saranno valutati di volta in volta in accordo con i genitori e l'ente comunale, competente per la refezione
- misura sanitaria di competenza della ASL: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico dovrà essere informato dall'interessato mediante email al [fric850006@istruzione.it](mailto:fric850006@istruzione.it) secondo la procedura già adottata per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. La scuola comunicherà alla ASL –SISP Sora il caso che dovrà dare indicazione alla scuola sulle misure.
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.
- In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5 come da disposizione normativa e della ASL locale.
- **il rientro a scuola può avvenire, per tutti gli alunni della classe alla quale appartiene il soggetto positivo, solo successivamente ad un esito T0 negativo da comunicarsi alla scuola anticipatamente rispetto al rientro.** Allo stesso modo deve essere esibito il certificato del medico/pediatra in caso di rientro dopo isolamento/quarantena come da circolare del 13/1/2022 già pubblicata.

### **2.2 Due casi di positività tra gli alunni della classe scuola primaria**

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- ✓ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni (provvedimento scuola)
- ✓ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo (provvedimento ASL)
- ✓ Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del

primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) (provvedimento ASL )

### **3. Scuola secondaria di I**

#### **3.1 Un caso di positività nella classe**

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ✓ attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- ✓ i pasti a scuola verranno consumati ad una distanza interpersonale di almeno due metri e/o fuori all'aperto;
- ✓ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

#### **3.2 In presenza di due casi positivi nella classe**

in questo caso le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; i pasti a scuola saranno consumati mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri e/o fuori in zone all'aperto;
  - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso attraverso il controllo Green pass.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

#### **3.3 In presenza di almeno tre casi di positività nella classe**

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

\*\*\*\*\*

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

1. **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza** prevede:  
*“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
2. **Il “contatto stretto”** (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
  - *una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19*
  - *una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)*
  - *una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)*
  - *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti*
  - *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei*
  - *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei*
  - *una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.*
  - *Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.*
3. **non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133) ed il rientro a scuola degli alunni dopo la sospensione deve avvenire con esibizione dei documenti allegati alla circolare del 13/1/2022 all'albo;
4. **il Dipartimento di Prevenzione competente localmente, non la scuola, provvedono** sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.
5. **la nuova normativa, all'art. 5**, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Si confida nella collaborazione e nel buon senso di tutti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Avv. Maddalena Cioci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93*